



SALVINI E SOCI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
FONDATO DA F.GALLO

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità della (sola) sanzione fissa nel caso di violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici senza incidenza sulla liquidazione dell’IVA

Giovanni Panzera da Empoli - Giulia Trasmondi - Fabrizio Esposito

Nel corso dell’evento “Telefisco 2021”, tenutosi ieri 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di malfunzionamenti dei RT/server RT, **qualora il contribuente ometta di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri ma provveda:**

- a **registrare** nei registri IVA i dati delle operazioni giornaliere effettuate durante il periodo di inattività dei suddetti dispositivi,

- ad **annotare** i predetti dati sul registro di emergenza previsto dalle procedure alternative *ad hoc* predisposte dall’Agenzia delle Entrate in caso di malfunzionamenti/guasti,

- a **conservare** in archiviazione sostitutiva i dati degli scontrini emessi,

troverebbe applicazione la sanzione fissa pari a € 100,00 di cui al (nuovo) comma 2-*quinquies* dell’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997, introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1111, L. n. 178/2020), con ciò confermando indirettamente che la sanzione proporzionale di cui all’art. 6, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 471/1997 – pari al 90% dell’IVA corrispondente all’importo non memorizzato – opererebbe nelle sole ipotesi in cui le violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione incidano sulla corretta liquidazione del tributo.

Tale presa di posizione parrebbe risolvere gli interrogativi che si sono posti, specie gli operatori della GDO, nei casi in cui la rottura o i danneggiamenti dei RT/Server RT impediscano al contribuente di memorizzare e/o trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri e quest’ultimo non sia in grado di applicare le procedure di emergenza previste dall’Agenzia delle Entrate, attesa la grande mole di dati da inviare “manualmente” (v. par. 2.8.2. delle specifiche tecniche). In tali ipotesi, infatti, anche ove le violazioni non avessero avuto incidenza sulla corretta liquidazione del tributo e il contribuente avesse voluto regolarizzare spontaneamente le medesime, in assenza di un’espressa previsione legislativa, si sarebbe potuta ritenere applicabile tanto la suddetta sanzione proporzionale (per le violazioni relative alla memorizzazione) quanto quella fissa (per le violazioni relativa alla trasmissione).



SALVINI E SOCI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
FONDATO DA F.GALLO

Senonché, anche prima del citato chiarimento, una tale duplice applicazione della sanzione appariva a ben vedere contraria alla *ratio* della disciplina sanzionatoria in questione e, in particolare, alle finalità della predetta sanzione proporzionale con cui il legislatore ha voluto punire le ipotesi più gravi in cui il binomio omessa/tardiva/infedele memorizzazione e/o trasmissione dei dati dei corrispettivi influenza negativamente la corretta determinazione del tributo. Nel caso in cui l'imposta sia correttamente liquidata, la violazione "prodromica" relativa alla memorizzazione del dato deve infatti ritenersi "assorbita" dalla sanzione relativa alla violazione "successiva" (trasmissione), dal momento che la corretta registrazione dei corrispettivi giornalieri nei registri IVA impedisce l'emersione di quei fenomeni di evasione che l'art. 6, comma 2-*bis*, cit. intende punire.

Si tratta non solo del caso, espressamente affrontato dal citato chiarimento, in cui il contribuente, che non trasmette i dati o li trasmette tardivamente o in modo infedele (manualmente), tenga il c.d. registro di emergenza, ma anche di quello in cui lo stesso non tenga detto registro e, comunque, annoti nei registri IVA i dati dei corrispettivi giornalieri. L'annotazione nei registri IVA può, infatti, considerarsi "sostitutiva" dell'annotazione nel predetto registro di emergenza in quanto garantisce di fatto sia l'indicazione dei dati delle operazioni giornaliere effettuate durante il periodo di inattività del server RT che – soprattutto – la corretta liquidazione dell'imposta. In tali ipotesi, l'omessa memorizzazione del corrispettivo degrada a ben vedere a **violazione meramente formale**, non punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 472/1997.

Quanto sopra, apre alla **possibilità per l'esercente di regolarizzare validamente le violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione che non hanno inciso sulla liquidazione del tributo, causate da malfunzionamenti o guasti dei server RT ad esso non imputabili, versando la sola sanzione fissa e trasmettendo "manualmente" i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.**